

STATUTO
DELL'"ASSOCIAZIONE TRENTINA NUOVI ORIZZONTI ONLUS"

ART. 1 Denominazione e sede

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE TRENTINA NUOVI ORIZZONTI ONLUS**" (in seguito, per brevità, denominata anche "Associazione").

1.2 L'Associazione ha sede in **Comune di Trento (TN)**, via Venezia n. 10 ed opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Trento.

Altre sedi o uffici potranno essere istituiti in Trentino, con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 Natura e limiti

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) nonché delle altre leggi statali e provinciali.

L'Associazione agisce, altresì, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

ART. 3 Statuto e modifiche

3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati.

3.2 Il presente Statuto può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4 Scopi

4.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro, si ispira ai valori cristiani ed, in particolare, ai principi spirituali indicati negli Statuti Generali dell'Associazione Privata Internazionale di Fedeli Nuovi Orizzonti, con sede in Piglio (FR), via Prenestina n. 95, dotata di personalità giuridica e riconoscimento pontificio, fondata da Chiara Amirante; ha finalità esclusiva di solidarietà sociale ed intende operare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza.

Essa svolge, inoltre, la propria attività nei settori dell'istruzione, della prevenzione e della formazione, ponendo quale obiettivo quello di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale, realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi vive situazioni di grave difficoltà.

Per questo, svolge la sua attività avendo presenti tutte le realtà di emarginazione sociale di persone in difficoltà e soggetti svantaggiati, con particolare attenzione al mondo giovanile e dell'infanzia, proponendo specifici interventi innovativi e un proprio programma di ricostruzione e di sviluppo integrale della persona, utilizzando elementi di formazione psicologica, spirituale e di scienze umane. Inoltre propone i valori della solidarietà civile, culturale e sociale, della condivisione, della cooperazione come elementi essenziali per una piena realizzazione dell'uomo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Ai soli fini del perseguimento degli scopi sociali potrà partecipare alle attività di altre organizzazioni e/o imprese aventi scopo analogo o affine, anche in forma maggioritaria o totalitaria.

4.2 In tale ottica l'Associazione persegue l'obiettivo di sostenere in Italia ed anche all'estero (particolarmente nei Paesi in via di sviluppo), direttamente od indirettamente, attraverso organismi o enti appositamente costituiti, attività che comportino specifici apporti innovativi a favore di soggetti, anche minori, in situazioni di tossicodipendenza, nuove dipendenze, alcolismo, prostituzione, abbandono e solitudine, indigenza economica, difficoltà morali, criminalità, carcere, malattia, senza fissa dimora, disagio psichico, maternità bisognose di sostegno e qualunque altra situazione di emarginazione e degrado materiale e morale. In particolare, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di lavoro di strada e missioni di strada al fine di contattare i soggetti in situazioni di

degrado sociale, individuarne i bisogni e stimolarne le potenzialità e la motivazione ad un miglioramento di vita;

- costituire e gestire centri di ascolto e di sensibilizzazione; telefoni in aiuto; centri per famiglie; centri diurni e serali; equipe di strada; comunità d'accoglienza residenziale quali comunità terapeutiche, comunità socio-sanitarie, comunità socio-assistenziali e alloggi protetti; centri di accoglienza alla vita per il sostentamento di ragazze madri e di bambini abbandonati; centri per malati terminali; cooperative sociali e centri per il reinserimento socio-lavorativo; centri di formazione al volontariato; centri di formazione per operatori sociali ed educatori; missioni e centri di accoglienza nei Paesi in via di sviluppo; cittadelle d'accoglienza e di formazione che prevedano tutte le attività elencate; centri di collaborazione con i mass media e gruppi di spettacolo e quant'altro necessario alla creazione delle condizioni necessarie alla promozione di un recupero integrale della persona, tramite iniziative di carattere terapeutico, spirituale, culturale ed ergoterapeutico;

- promuovere ed attivare iniziative sociali con funzione di informazione, prevenzione e sensibilizzazione della collettività, unitamente al coinvolgimento di soggetti a rischio all'interno delle strutture sociali, terapeutiche e d'accoglienza specializzate;

- partecipare a meeting, convegni, tavole rotonde, incontri nelle scuole, nelle piazze e nelle strade;

- elaborare e realizzare progetti a sostegno di missioni e centri di accoglienza nei Paesi in via di sviluppo attraverso collaborazioni di partnerariato con associazioni, enti e istituzioni operanti nei Paesi di riferimento;

- realizzare la stampa e la diffusione di libri, periodici, trasmissioni radiofoniche e televisive sulla vita e le attività dell'Associazione e materiale informativo di genere vario;

- organizzare attività di strada, concerti, musical, spettacoli;

- promuovere il reinserimento sociale dei "giovani della strada", sostenendoli, accompagnandoli e offrendo loro punti di riferimento; in particolare riserverà particolare attenzione al valore pedagogico e formativo dell'ergoterapia a favore dei propri ospiti all'interno delle Comunità e dei Centri che gestisce, impegnandosi a creare, attività di formazione ai prerequisiti lavorativi quali: laboratori di lavorazione del legno, vetro, ceramica, cuoio, ferro e altri tipi di materiali; laboratori culturali, musicali, artistici o comunque finalizzati alla crescita e sensibilizzazione sociale; laboratori di creazione e manutenzione nell'ambito del settore agricolo, del verde pubblico e privato, ortofrutticolo e florivivaistico; laboratori di cucina, produzione, confezionamento di beni alimentari; laboratori informatici, grafici, new media, rilegatoria e tipografia; laboratori di manutenzione e di riparazioni di qualunque bene mobile e immobile per conto proprio o per terzi; laboratori di progettazione industriale, meccanica, elettronica e di sistemi automatici;

- organizzare corsi di formazione e conoscenza di sé;

- organizzare corsi ove proporre i valori della solidarietà, della condivisione, della comunione e della spiritualità come elementi essenziali per una piena realizzazione dell'uomo;

- offrire l'opportunità a chi si sente scoraggiato dalla solitudine e dalla disperazione di fare un'esperienza di sentita accoglienza, profonda condivisione e intensa spiritualità, che consenta il dischiudersi di nuovi orizzonti di vita;

- sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo le finalità generali e le iniziative dell'Associazione.

Sono inoltre incluse nei fini istituzionali:

- le attività di beneficenza dirette o indirette a sostegno di persone nel bisogno, ovvero tutte le iniziative dalle quali si possano ragionevolmente attendere rilevanti benefici di carattere sociale;

- le attività sportive dilettantistiche a scopo sociale;

- le attività di promozione della cultura e dell'arte in generale, con particolare attenzione a quelle dalle quali è probabile che scaturiscano importanti o significativi benefici sociali;

- le attività di tutela dei diritti civili;
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ART. 5 Associati

5.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che, mossi da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.

5.2 L'appartenenza all'associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso, che potrà essere esercitato in ogni momento od esclusione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.

Le quote versate ed eventuali contributi non sono rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione e non sono parimenti trasmissibili.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5.3 Può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associato che:

- non partecipa regolarmente alle attività specifiche dell'Associazione;
- tiene una condotta che contravviene ai valori o allo spirito evidenziati nello Statuto o che contrasta comunque con le finalità dell'Associazione.
- non versa la quota annuale di adesione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'associato escluso può appellarsi all'assemblea che deciderà a maggioranza entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 6 Diritti degli associati

Gli associati hanno parità di diritti ed hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 7 Doveri degli associati

7.1 Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dall'Assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli previsti.

Le quote annuali devono essere versate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.2 Gli aderenti devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria.

7.3 Il comportamento verso gli altri associati e verso i non appartenenti all'Associazione è animato da spirito di solidarietà e vissuto con correttezza e buona fede.

7.4 Gli associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Revisione dei Conti.

ART. 9 Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

9.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e può essere altrimenti convocata a richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, qualora il Presidente non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Vicepresidente.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata agli associati a mezzo lettera o con altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica, inviata almeno 8 (otto) giorni prima, con indicazione del luogo, del giorno dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare.

In assenza di formale convocazione l'assemblea si ritiene regolarmente costituita con la presenza di tutti gli associati, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione dei Conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

9.4 L'Assemblea degli associati:

- provvede alla determinazione del numero ed alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- provvede alla determinazione del numero ed alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili od avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera in merito allo scioglimento, alla liquidazione dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio e, più in generale, su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 10 Quorum

10.1 Salvo quanto precisato al successivo punto 10.2, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza assoluta.

10.2 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

10.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10.4 E' consentito conferire deleghe per la partecipazione alle assemblee, ma ogni associato non può rappresentarne più di 3 (tre).

10.5 Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal segretario.

I verbali delle riunioni assembleari vengono conservati presso la sede legale dell'Associazione, all'interno di apposito Libro Verbali.

ART. 11 Consiglio Direttivo

11.1 L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente ed un Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a cooptarli.

I consiglieri così nominati restano scadono a conclusione del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

11.2 I membri del Consiglio Direttivo assumono l'impegno di seguire il regolamento spirituale e le linee operative e programmatiche dell'Associazione Privata Internazionale di Fedeli Nuovi Orizzonti (in seguito, per brevità, denominata anche APIDF), partecipano alla formazione permanente e si impegnano a rendere conto del loro operato ai responsabili dell'APIDF stessa.

A tal fine il Presidente dell'APIDF può richiedere che sia ammesso in qualità di associato, un "delegato dell'APIDF" (in seguito, per brevità, denominato anche "delegato") che abbia il compito di vigilare sul rispetto delle finalità contenute nell'articolo 4.

Il delegato che ravvisi il mancato rispetto di tali finalità, né dà avviso agli altri membri del Consiglio Direttivo perché si provveda a por fine a tale violazione. Nel caso in cui tali violazioni continuino, il delegato può dimettersi. Le dimissioni del delegato determinano l'obbligo di convocare l'Assemblea per richiedere le dimissioni del Consiglio Direttivo o, in alternativa, deliberare le modifiche dello Statuto che prevedano il venir meno di ogni legame tra l'Associazione e l'APIDF e la scelta di una nuova denominazione che non contenga le parole "Nuovi Orizzonti" e che non faccia riferimento, in altro modo, all'APIDF Nuovi Orizzonti.

11.3 Gli associati dovranno eleggere, quali membri del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle cariche, persone di comprovata esperienza, le cui candidature siano approvate per iscritto dalla fondatrice dell'APIDF, Chiara Amirante e dal Consiglio di Coordinamento Centrale dell'APIDF stessa.

ART. 12 Riunioni del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica telex da inviarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

12.3 Delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

12.4 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

12.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

ART. 13 Poteri di amministrazione e rappresentanza

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione quali, a mero titolo esemplificativo, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare direttori, dipendenti e collaboratori e determinarne i compensi;
- e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) predisporre regolamenti da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- g) emanare norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- h) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità, legati, lasciti e devoluzioni; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;

- i) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- l) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e modifiche dello Statuto;
- m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta:

- al Presidente del Consiglio Direttivo;
- al Vice Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri per singole operazioni ad uno o più dei propri membri o conferire procure speciali per singoli atti.

ART. 14 Poteri del Presidente del Consiglio Direttivo

14.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo può, con firma libera e disgiunta compiere i seguenti atti:

- riscuotere nell'interesse dell'Associazione somme da terzi, rilasciando le relative quietanze;
- aprire presso Istituti di Credito bancari e postali conti correnti intestati all'Associazione;
- compiere operazioni bancarie presso gli stessi Istituti e delegare terzi ad effettuare le medesime operazioni;
- effettuare a qualsiasi titolo incassi ad incremento del patrimonio associativo.

14.2 Tutte le attività compiute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in assenza di una preventiva deliberazione autorizzativa da parte del Consiglio dovranno, peraltro, essere ratificate dal Consiglio stesso, nel corso della prima riunione successiva.

ART. 15 L'Organo di Revisione dei Conti

15.1 L'Organo di Revisione dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

15.2 Esso è formato da uno ovvero da tre membri effettivi in base a quanto stabilito dall'assemblea degli associati, che provvede anche alla loro nomina scegliendo il componente o i componenti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Revisore, ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori ove l'assemblea ritenga di attribuire l'incarico ad un organo collegiale, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

15.3 L'organo di Revisione controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ai quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. L'Organo di revisione verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; esprime il proprio parere sui bilanci. Il compenso per i componenti dell'Organo di Revisione è fissato dal Consiglio Direttivo dopo la nomina in Assemblea e non deve eccedere il limite di cui all'articolo 10 comma 6 lettera C del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

15.4 L'Organo di Revisione redige verbale delle proprie riunioni e decisioni da trascrivere in apposito Libro verbali.

ART. 16 Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione

16.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- b) quote sociali e contributi degli associati;
- c) contributi di privati o di enti pubblici;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o comunque non prevalenti.

16.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità, da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione anche a seguito di donazioni e lasciti testamentari.

16.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle attività ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o di persone fisiche;
- da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore.

16.4 Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 17 Bilancio

17.1 Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare.

17.2 Il bilancio consuntivo contiene tutti i fatti amministrativi relativi all'esercizio sociale precedente.

17.3 Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo, sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione della relazione annuale e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno. E' ammesso un termine maggiore, non superiore al 30 (trenta) giugno, a fronte di particolari esigenze correlate all'oggetto o alla struttura.

17.4 E' fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

17.5 Gli utili e gli avanzi di gestione saranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 Scioglimento

In caso di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, i beni saranno devoluti alla APIDF Nuovi Orizzonti perché li destini alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni non riconosciute.

ART. 20 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.